

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.1**

**N. 241/AV1 DEL 21/02/2018**

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE SCUOLA BOLOGNESE DI PSICOTERAPIA COGNITIVA S.R.L. (S.B.P.C.) DI BOLOGNA, PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.1**

- . . . -

**Letto** ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**Ritenuto**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente

**Vista** l'attestazione dei Dirigenti Responsabili delle U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

**- DETERMINA -**

1. di accogliere la richiesta della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna (S.B.P.C.) di rinnovare la Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio in Psicoterapia previste dalla normativa vigente in materia.
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna (S.B.P.C.) secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Dr. Giovanni Fiorenzuolo**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1 )**

**Normativa di riferimento:**

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

**Provvedimenti:**

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

**Motivazioni:**

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 161 del 24/2/2016 è stata stipulata una convenzione con la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna (S.B.P.C.), al fine di consentire agli studenti di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia, presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 14/2/2018 al prot. n. 14057, il Legale Rappresentante della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna (S.B.P.C.) , il Dott. Silvio Lenzi , chiedeva la disponibilità a rinnovare la convenzione con questa Area Vasta 1. per permettere a propri allievi, individuati di volta in volta, di svolgere attività di tirocinio presso nostre strutture.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti , la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota il Dott. Lenzi, trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 1.07.2013;
- la Scuola provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell' Area Vasta n. 1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
- l'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,

### Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di accogliere la richiesta della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna (S.B.P.C.) di rinnovare la Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio in Psicoterapia previste dalla normativa vigente in materia.
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna (S.B.P.C.) secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile  
Dott. Paolo Pierella

Il Responsabile della fase istruttoria  
Tiziana Ceripa

**U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE :**

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

**Il Responsabile del Controllo di Gestione**  
**Dott.ssa Anna Olivetti**

**Il Responsabile del Bilancio**  
**Dott.ssa Laura Cardinali**

**- ALLEGATI -**

- Convenzione che con Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva s.r.l. di Bologna (S.B.P.C.)

**Convenzione finalizzata allo svolgimento dei tirocini formativi in psicoterapia  
tra l'Ente/Struttura ASUR AV1**

**e**

**Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva**

La presente convenzione ha lo scopo di permettere a Medici e Psicologi, allievi della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva., lo svolgimento del tirocinio pratico di 150 ore annuali, finalizzato all'acquisizione di una esperienza pratica-applicativa di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza come previsto dalla normativa vigente - D. L. 509/98 art. 8 – per la formazione in psicoterapia, presso i servizi e le unità operative di pertinenza della struttura e/o dell'ente convenzionato.

**CONTRAENTI:**

**Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta 1**, di seguito denominato anche "Ente ospitante, cod. fiscale n.02175860424 con sede legale in ANCONA, via Guglielmo Oberdan 2, sede operativa in Fano via Ceccarini n.38, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

**Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.** di Lenzi S. - Legalmente Rappresentata da Lenzi Silvio.,

con Sede Legale in Piazza di Porta San Mamolo, 7 a Bologna CAP 40136 Partita I.V.A. e C.F. 02370421204

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 3 della legge 18.2.1989, n. 56 prevede che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato DPR;
- la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva ha ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'autorizzazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la propria sede di Bologna con D.M. 26/7/2004 (G.U. n. 180 del 03/08/04) e presso la propria sede periferica di Forlì con D.D. del 25/01/2011 (G.U. n.32 del 09/02/2011) ai fini di cui l'art. 3 della Legge n.56/89, concernente l'ordinamento della professione di psicologo, e visto il Decreto 509/98, regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

A partire dalla data della firma della Convenzione, **n° 2 allievi iscritti** ai corsi di specializzazione in psicoterapia attivati dalla Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva. presso la propria Sede di Bologna (Piazza di Porta San Mamolo, 7 40136 BO) e la propria Sede Periferica di Forlì (Piazzale della Vittoria, 6 47122 FC), sono autorizzati a

frequentare presso i Servizi e le Unità Operative di questa/o struttura/ente **N. 150 ore di tirocinio** pratico finalizzato alla formazione in psicoterapia, (secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Decreto 509/98 e dall'Art. 3 della L. 56/89).

Nei Servizi e nelle Unità Operative che la struttura/l'ente renderà disponibili per la frequenza dei tirocinanti Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva si erogano servizi di Psicologia Clinica e/o Psicoterapia e saranno presenti Psicoterapeuti, che svolgeranno il ruolo di Tutor per il tirocinante della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.

#### Art. 2

Il periodo di frequenza e il numero degli allievi ammessi contemporaneamente saranno concordati con il Responsabile del Servizio, allo scopo di non intralciare l'attività svolta dal Servizio stesso.

#### Art. 3

La Scuola si impegna a comunicare ufficialmente e per iscritto ai Responsabili delle strutture e/o degli enti, il nome degli allievi Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva autorizzati alla frequenza.

#### Art. 4

La Struttura e/o l'Ente è sollevata/o da qualsiasi onere economico e da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio in oggetto. Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva provvede annualmente al rinnovo di una polizza assicurativa con la REALE MUTUA Assicurazione a copertura di Infortuni e Responsabilità Civile terzi.

#### Art. 5

Al termine del tirocinio di 150 ore la Struttura e/o l'Ente attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del Responsabile del Servizio, per mezzo della compilazione del Libretto di Tirocinio che la Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva fornisce ad ogni Suo Allievo.

#### Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data della stipula e ha la durata di 3 anni e potrà essere rinnovata dietro apposita richiesta scritta da parte dell'Università, salvo disdetta a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno da parte di uno dei due contraenti o variazioni nella normativa riguardante il tirocinio pratico per gli allievi delle scuole di Psicoterapia.

(Luogo) ..... , (Data) .....

per ASUR Area Vasta n.1  
il Direttore  
Dr.Giovanni Fiorenzuolo

**Per Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva**  
Legale Rappresentante  
Dott. Silvio Lenzi

I dati forniti dalla struttura e/o dall'ente saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme previste dal D. Lgs. N. 196/2003. L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso interno.

E' facoltà della struttura e/o dall'ente richiederne la rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, facendo apposita richiesta scritta a Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva.

(Luogo) ..... , (Data) ..... Timbro e Firma per Struttura/Ente .....